

**Patti parasociali
DELLASOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA "GRANDE S.R.L."**

Con questi patti parasociali (nel seguito, i "Patti") sottoscritti ad
Avellino il 3 agosto 2023
tra

=SMIRAGLIA FILOMENA, nata a Napoli il 12 giugno 1976, codice fiscale: SMR FMN 76H52 F839K, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Dirigente del "Settore IV - Gestione del Patrimonio" (tale nominata con Decreto Sindacale del 13 gennaio 2022, Prt.G. 00002672/2022) e, come tale, legale rappresentante del "COMUNE DI AVELLINO", Ente di nazionalità italiana, con sede in Avellino alla Piazza del Popolo n.1, ove domicilia in ragione della carica, codice fiscale: 00184530640, in virtù dei poteri alla stessa conferiti dall'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 nonché dallo Statuto Comunale, altresì in esecuzione di:

* Delibere di Consiglio Comunale n.208 del 23 dicembre 2022 e n.46 del di 1 agosto 2023, entrambe esecutive ai sensi di legge;

* Delibere di Giunta Comunale n.341 del 10 novembre 2022 e n.228 del 21 luglio 2023, entrambe esecutive ai sensi di legge;

* proprie Determinazioni RCG n.3748/2022 del 31 dicembre 2022 (determina settore n.911/2022 del 31/12/2022), n.2103/2023 del di 11 luglio 2023 (determina settore n.602/2023 del **11/07/2023**) e n.2380/2023 del 3 agosto 2023 (determina settore n.194/2023 del 02/08/2023);

=DE VIZIA NICOLA, nato a Montefusco (AV) il di 8 luglio 1970, codice fiscale: DVZ NCL 70L08 F5120, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e, come tale, legale rappresentante della società per azioni "DE VIZIA TRANSFER S.P.A.", società di diritto italiano, con sede legale in Torino alla via Duino n.136, ove domicilia in ragione della carica, con capitale sociale interamente versato di Euro 21.788.000,00 (ventunomilionisettecentottantottomila virgola zero zero) =suddiviso in numero 419.000 (quattrocentodiciannovemila) azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) ciascuna=, codice fiscale e numero di iscrizione 03757510015 nel Registro delle Imprese di Torino =numero TO-585343 del Repertorio Economico Amministrativo=, partita IVA: 03757510015, indirizzo pec: info@cert.devizia.com (società aggiudicataria della "gara a doppio oggetto per la costituzione della società maggioritaria pubblico-privata Grande S.r.l. e contestuale affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino <<CIG 9634468681 - CUP G39I22001500005>>" =gara indetta con Determinazione RCG n.386/2023 del di 8 febbraio 2023 - Determina Settore n.126/2023 del 03/02/2023=, giusta la citata Determinazione RCG n.2103/2023 del di 11 luglio 2023 - Determina Settore n.602/2023 del 11/07/2023), con i poteri idonei a norma di legge e del vigente statuto sociale, a quanto infra facoltizzato da:

* delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 31 luglio 2023 (il cui verbale risulta regolarmente tenuto e conservato nei libri sociali agli atti della società);

* delibera dell'assemblea dei soci adottata all'unanimità pure in data 31 luglio 2023 (il cui verbale risulta regolarmente tenuto e conservato nei libri sociali agli atti della società).

premesse:

A.- che i Soci sono complessivamente titolari, alla data odierna, di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società a responsabilità limitata GRANDE S.R.L., con sede a Avellino, alla via Nuova Strada Consortile Località Pianodardine, con capitale sociale di Euro 100.000,00 (nel seguito, la "Società") come segue:

- Comune di Avellino- una partecipazione pari al 51 % del capitale sociale;
- Socio Industriale DE VIZIA TRANSFER S.P.A. una partecipazione pari al 49 % del capitale sociale;

B.- che la Società è retta dallo statuto (lo "Statuto") allegato all'atto costitutivo sottoscritto in data odierna;

C.- che il Socio Industriale è stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al

tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che il relativo bando di gara prevede che il Socio Industriale svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso;

D.- che i Soci ritengono sia di rilevante interesse per la Società e per i Soci stessi convenire, per un congruo periodo di tempo, modalità di gestione unitaria delle loro rispettive partecipazioni nella Società e a tal fine

intendono apportare e sottoporre alla disciplina dei Patti tutte le partecipazioni da essi detenute;

tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue

1. Ruolo e competenze del Socio Industriale

1.1 Il Socio Industriale si obbliga a mettere a disposizione della Società la propria capacità imprenditoriale,

sinergie operative e gestionali per lo svolgimento dell'attività, nonché il proprio know-how, le proprie risorse e competenze tecniche ed i propri contatti per la promozione e lo sviluppo delle iniziative che la società intenderà intraprendere nell'espletamento dei propri servizi.

1.2 In particolare ed in attuazione di quanto previsto al comma che precede il Socio Industriale si è obbligato,

con l'acquisto della partecipazione, a svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio

1.3 secondo quanto previsto dal "Contratto di Servizio", dal Piano Industriale, dal Piano Economico Finanziario e dall'offerta presentata in sede di gara.

Le Prestazioni Accessorie sono rappresentate dall'esecuzione di parte dei servizi che il Socio Industriale deve svolgere per conto della Società come disciplinate nei documenti di cui al comma che precede.

1.4 Le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete saranno tenute distinte e si eserciteranno separatamente, pertanto il Comune di Avellino non svolgerà alcun compito o funzione inerente la gestione o suo affidamento.

2. Impegno ad assumere, se possibile, decisioni comuni

2.1. I Soci si impegnano reciprocamente a collaborare nel modo più stretto per analizzare e valutare

congiuntamente le situazioni, le strategie e ogni questione di significativa rilevanza concernente la Società e le eventuali società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. allo scopo di definire e assumere, se possibile, decisioni comuni.

2.2. Ai fini di cui al precedente articolo 2.1. i Soci, e per essi i rispettivi delegati, si incontreranno con

regolare periodicità e comunque con cadenza non inferiore ad un incontro ogni trimestre.

3. Procedura di concertazione

3.1. In attuazione di quanto previsto al precedente articolo 2, almeno 10 giorni prima di ogni assemblea della Società, i Soci si impegnano ad incontrarsi e a fare ogni miglior sforzo in buona fede per definire, comunque non più tardi di almeno 2 giorni prima dell'assemblea medesima, un comune orientamento di voto.

3.2. Qualora non fosse possibile concordare in questi termini un comune indirizzo di voto, l'Assemblea sarà lasciata andare deserta e si reitererà la procedura per definire un indirizzo comune.

Perdurando la mancanza di intesa, i soci saranno liberi di votare in assemblea come meglio ritengono.

4. Organi di gestione e controllo della Società

4.1. I Soci si impegnano a fare quanto da ciascuno dipendente per assicurare (e, pertanto, hanno concordato) che la Società:

(i) sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominati come segue:

(a) tre su nomina del Comune;

(b) due su nomina del Socio Industriale.

Un componente nominato dal Comune svolgerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione. I Soci si impegnano a votare in assemblea in modo che la composizione del Consiglio di Amministrazione

rifletta continuamente quanto qui previsto e a far sì che, qualora uno o più dei consiglieri cessassero anticipatamente della carica per qualsiasi ragione, il consigliere o i consiglieri nominati in sostituzione siano designati da quello dei Soci che aveva designato il consigliere o i consiglieri cessati. I consiglieri nominati in

sostituzione restano in carica per il periodo nel quale sarebbero restati in carica il consigliere o i consiglieri cessati.

(ii) nomini un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, di cui:

(a) 2 (due) sindaci effettivi ed un supplente su designazione del Comune;

(b) un sindaco effettivo, che assumerà la funzione di presidente, ed uno supplente su designazione del Socio Industriale. I Soci si impegnano a votare in assemblea in modo che la composizione del Collegio Sindacale rifletta continuamente quanto qui previsto e a far sì che, qualora uno o più dei

sindaci cessassero anticipatamente della carica per qualsiasi ragione, il sindaco o i sindaci nominati in sostituzione siano designati da quello dei Soci che aveva designato il sindaco o i sindaci cessati. In caso di nomina di revisore, esso sarà nominato di comune accordo.

(iii) Con riferimento al divieto di concorrenza, le Parti concordano che l'assemblea non negherà immotivatamente o irragionevolmente la propria autorizzazione di avere cariche anche presso soggetti terzi che non impedisca all'amministratore di esercitare le proprie funzioni con regolarità e nel primario interesse della Società.

(iv) In caso di organo amministrativo monocratico l'amministratore unico sarà nominato dal socio operativo.

5. Nomina di un Amministratore Delegato e procedure per l'adeguata informazione dei consiglieri di amministrazione

5.1. Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, a fare sì che, nel quadro delle deleghe

che il Consiglio di Amministrazione delibererà, sia nominato un solo Amministratore Delegato (cui affidare, se del caso e nel rispetto delle norme di legge, anche il ruolo di direttore generale), nella persona dell'amministratore designato dal Socio Industriale, il quale dovrà presentare adeguati requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza.

L'Amministratore Delegato avrà i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di dare attuazione al piano industriale concordato tra i Soci in occasione della scelta del Socio Industriale.

5.2. I Soci si impegnano altresì a fare sì che la Società istituisca appropriate procedure interne che assicurino, in

aggiunta alle informative periodiche dell'Amministratore Delegato, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione flussi continuativi di informazione in merito all'andamento e alla prevedibile evoluzione

gestionale, economica, finanziaria e operativa della Società e delle sue eventuali controllate nonché sulle operazioni

di sostanziale rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, della Società e delle sue eventuali controllate. I Soci faranno in ogni caso sì che siano assicurati a ciascun amministratore diritti di accesso a tutti i documenti inerenti l'amministrazione sociale e di ispezione.

6. Materie riservate al Consiglio di Amministrazione e maggioranza qualificata

6.1. I Soci convengono e si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, a fare sì che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le materie di seguito indicate siano approvate solo all'unanimità dei consiglieri in carica:

(i) le modifiche al Piano Industriale;

(i) gli investimenti, le prestazioni di garanzie o l'assunzione di debiti non previsti nel Piano Industriale per

ammontare superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna operazione;

(ii) l'alienazione, il conferimento o l'acquisto di partecipazioni, aziende o rami aziendali per ammontare

superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione);

7. Codice etico e controllo di qualità dei servizi

7.1. I Soci si impegnano a far sì che la Società adotti un Codice Etico già vigente nell'ambito della Carta Etica

del Comune di Avellino

7.2. I Soci si impegnano a fare sì che la Società adotti senza indugio tutte le misure di tempo in tempo necessarie per allineare la qualità del servizio agli obiettivi definiti nel Piano Industriale e ai più elevati standard di settore.

8. Limiti al trasferimento della partecipazione del Socio Industriale

8.1. Per tutta la durata dei Patti e fatto salvo quanto previsto dallo Statuto della Società il Socio Industriale non potrà trasferire a terzi la propria quota di partecipazione alla Società.

8.2. E' espressamente precisato che i termini alienazione e trasferimento devono essere interpretati nel senso più ampio possibile, intendendosi per essi ogni atto su base volontaria o forzata, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma realizzato e/o qualunque fatto, ivi compreso espressamente il conferimento o la destinazione in trust, in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione a terzi del diritto di proprietà e/o di diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e quello di pegno) o obbligatori aventi ad oggetto in tutto o in parte la partecipazione ora o in futuro da esso possedute.

9. Procedure di superamento delle situazioni di stallo

9.1. I Soci convengono che dovrà ritenersi insorta una situazione di stallo ("il Disaccordo"), in relazione alla quale i Soci saranno tenuti all'osservanza dei principi che seguono ed entrambi i Soci potranno avvalersi delle procedure di soluzione dello stallo di cui al comma 9.2 che seguono (ferme le ulteriori regole contenute nei Patti) nell'ipotesi in cui:

(i) il Consiglio di Amministrazione della Società non sia in grado di assumere decisioni relative ad una o più materie indicate nell'articolo 6 per tre riunioni consecutive (intendendosi per tale anche una riunione andata deserta), e/o

(ii) l'assemblea ordinaria della Società versi nell'impossibilità di deliberare, per due riunioni consecutive (intendendosi per tale anche una riunione andata deserta), su alcuno degli oggetti dell'ordine del giorno, e sempre che, per effetto di detto stallo si determini lo scioglimento della Società.

9.2. A decorrere dalla data in cui alcuno dei Soci dichiara l'avvenuta determinazione di un Disaccordo dovrà trascorrere un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni, durante il quale i Soci si impegnano a far sì che la Società, salvo lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, non assuma alcuna iniziativa

relativamente alle questioni in ordine alle quali si è verificato il Disaccordo. I Soci s'impegnano a fare ogni miglior sforzo per trovare una soluzione amichevole e a tal fine i Soci si incontreranno non meno di 4 volte al fine di raggiungere, se possibile ed in buona fede, detta soluzione amichevole del Disaccordo.

10. Ulteriori principi generali relativi all'esecuzione dei Patti

10.1. I Soci hanno inoltre concordato i seguenti ulteriori principi generali in relazione all'interpretazione ed esecuzione della disciplina degli interessi dedotti nei presenti Patti:

i) in relazione a qualunque atto, iniziativa, comportamento e/o comunque determinazione che possa riflettersi, direttamente e/o indirettamente, su interessi dedotti nei presenti Patti, i Soci saranno tenuti ad assicurare l'equa e corretta allocazione fra i Soci medesimi dei vantaggi diretti e/o indiretti derivanti dalla partecipazione alla compagine sociale ed al controllo della Società e delle sue controllate;

ii) la disciplina dei presenti Patti si applicherà, fermo quanto previsto all'articolo 8, anche in ogni ipotesi in cui le partecipazioni dei Soci nel capitale della Società abbiano a variare per qualunque titolo o causa;

iii) qualunque rapporto, diretto e/o indiretto, fra la Società e le sue controllate, da un lato, ed alcuno dei Soci (e/o soggetti legati allo stesso da vincoli partecipativi e/o contrattuali e/o vincoli di altra natura che attribuiscono a detto Socio alcun controllo, partecipazione al controllo e/o influenza determinante sui comportamenti di tali soggetti), dall'altro lato, dovranno svolgersi a condizioni di mercato;

iv) i Soci si impegnano promettendo l'uguale comportamento da parte dei soggetti dalle stesse designati

ai sensi dei Patti a dare puntuale esecuzione alle determinazioni assunte dai Soci stessi e/o da alcuno degli organi della Società ai sensi di legge e/o dei presenti Patti.

11. Durata

11.1. I presenti Patti avranno effetto dalla data di sottoscrizione e avranno durata, siccome parte integrante del rapporto di affidamento, per l'intera durata dell'affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani alla Società

12. Inadempimento

12.1. In caso di inadempimento delle pattuizioni previste dai presenti Patti, il Socio inadempiente dovrà corrispondere all'altro Socio, che conserverà comunque ogni altro diritto previsto dalla legge o dai presenti Patti, una penale di Euro 500.000 (cinquecentomila euro) salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Modifiche e comunicazioni

14.1. Ogni modifica ai presenti Patti per essere valida ed efficace dovrà risultare da un documento scritto firmato da tutti i

Soci.

14.2. Ogni comunicazione in base ai presenti Patti dovrà essere fatta per iscritto.

14.3. Ogni comunicazione in base ai presenti Patti dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

per il Comune a: Avellino alla Piazza del Popolo n.1;

per il Socio Industriale a: Torino alla via Duino n.136;

o al diverso indirizzo che sarà cura dei Soci direttamente comunicare ai sensi di quanto sopra a tutti gli altri Soci

15. Clausola di salvaguardia.


15.1. Le parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o invalidità.

16. Legge applicabile e clausola compromissoria

16.1. I presenti Patti sono retti dalla legge italiana.

16. 2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, saranno decise esclusivamente dal competente tribunale delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la Società.

Comune di Avellino



DE VIZIA TRANSFER S.P.A.

